

2) Il corrispettivo per l'incarico in oggetto è stato quantificato avendo come riferimento, al solo fine del calcolo dell'onorario, il D. M. 17.06.2016 e l'importo delle complessivo dei lavori pari a €. 4.577.910,00 suddiviso nelle seguenti tre categorie categorie:

- opere edili: € 3.349.831,00
- opere impianti elettrici: € 532.057,00
- opere impianti meccanici: € 696.022,00

3) Per la gestione dei lavori oggetto della presente convenzione è costituito il gruppo misto di direzione lavori composto da:

A) personale interno all'Amministrazione comunale:

- p. ed. Mauro Stonfer: D. L. e coordinamento di gruppo in fase esecutiva;
- arch. Martino Faccenda: direttore operativo e contabilità opere edili non strutturali.
- p.ind. Maurizio Verones: direttore operativo e contabilità lavori meccanici e impianti idrico - sanitari;
- dott. Perangelo Cainelli: direttore operativo e contabilità lavori elettrici;
- ing. Manuel Candioli: direttore operativo e contabilità lavori impianti antincendio;

B) professionisti esterni:

- ing. Paolo Faustini: direttore operativo e contabilità opere strutturali in fase esecutiva, predisposizione analisi di comportamento strutture interessate da prove di carico e assistenza alla D.L. per prove di carico;
- ing. Michele Andreatta: sicurezza in fase esecutiva ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 ;
- dott. Geol. Frassinella Luigi: direttore operativo per la parte geologica;
- ing. Luca Paoli: collaudatore statico.

ART. 3

(Progetto esecutivo)

Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 230 di data 12.10.2020. Come previsto dal crono programma dei lavori (elaborato ET.420.01) e dal PSC parte 1 (elaborato ER.420.01) la consegna dei lavori è

tassativamente prevista entro il 25 maggio. Il progetto completo di tutti i suoi elaborati è stato consegnato al professionista su supporto informatico.

ART. 4

(Collaudo tecnico amministrativo)

1) Nello svolgimento della presente prestazione, il professionista, dovrà attenersi a quanto previsto nel D. P. P. di data 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e s. m. e i. e nello specifico nel rispetto di quanto previsto ai seguenti articoli : 185, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 203 e 204.

Il professionista collabora con il direttore dei lavori e risponde della sua attività direttamente al direttore dei lavori nonché al RUP.

2) Il professionista per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente incarico o comunque assegnate dalla legge deve accedere e presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e ogni qualvolta viene richiesta la sua presenza dal D. L. e/o dal RUP.

3) Il professionista deve redigere il collaudo tecnico amministrativo entro 90 giorni, naturali e consecutivi dalla data del verbale di fine lavori.

4) È altresì compresa l'emissione di parere sulle riserve dell'esecutore di cui all'art. 58. 2 della L.P. n. 26/1993 e s.m..

ART. 5

(Attività connesse non ricomprese nell'incarico)

Il Comune si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto della presente convenzione. In tal caso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente del Servizio di merito o dalla D.L. ogniqualvolta da questi sia ritenuto necessario, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito delle predette convenzioni ed a tenerne conto nella esecuzione delle opere oggetto della presente convenzione.

Art. 6

(Compensi)

L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al professionista per l'esercizio

degli incarichi in oggetto della presente convenzione ammonta complessivamente a euro €. 19.233,32 (oneri previdenziale ed IVA non compresi in quanto non dovuti).

Per la quantificazione dell'importo offerto nella RDO si è così proceduto:

a) Quantificando il corrispettivo ai sensi della tariffa approvata con D. M. 17.06.16 individuando per le tre categorie di lavorazioni presenti in progetto l'importo, la destinazione funzionale dell'opera e la tipologia della prestazione affidata:

- costo opere edili: €. € 3.349.831,00 destinazione funzionale (E.08) – prestazioni (Qdl 01).

- costo opere impianti elettrici: €. € 532.057,00 destinazione funzionale (IA.03) – prestazioni (Qdl 01).

- costo opere impianti meccanici: €. € 696.022,00 destinazione funzionale (IA.02) – prestazioni (Qdl 01).

b) Inoltrando un RDO al professionista che ha risposto offrendo per la prestazione in oggetto un ribasso del 27%.

L'onorario, per la prestazione, sarà rideterminato in relazione all'importo finale lordo dei lavori, applicando gli stessi parametri (destinazioni funzionali dell'opera e tipologia prestazioni affidate) e il ribasso offerto dal professionista in sede di RDO.

2) Il compenso di cui al comma precedente viene corrisposto dal Comune al Professionista previa emissione di fattura da parte dello stesso con le seguenti modalità:

- pagamento in acconto, relativamente alla consegna del collaudo tecnico amministrativo fino al raggiungimento del 60% (sessanta per cento) di quanto spettante ;
- pagamento del saldo del 40% (quaranta per cento) riferito al corrispettivo previsto al comma precedente ad avvenuta redazione ed approvazione a parte della Giunta Comunale del collaudo.

Il pagamento può essere sospeso in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista o gravi deficienze nello svolgimento delle singole prestazioni.

Nel caso di risoluzione del contratto d'appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte del Comune del collaudo dei lavori eseguiti.

3) Nessun compenso o indennizzo spetteranno al Professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non vengano iniziati.

4) Al Professionista saranno applicata dal Comune le seguenti penali:

- mancato rispetto della emissione del collaudo entro la tempistica stabilita al comma 3) dell'art. 4: €. 250,00 per ogni settimana di ritardo.

Penali che saranno trattenute sui pagamenti in acconto, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune per ed in causa dell'inadempimento stesso; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito. _____

ART. 7

(Pagamento corrispettivi)

Il pagamento del corrispettivi indicati è subordinato all'accertamento da parte del Dirigente del Servizio Gestione Fabbricati o suo delegato dell'esecuzione del contratto ed avviene entro 50 giorni dall'accertamento stesso oppure entro 50 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio Gestione Fabbricati responsabile della gestione del presente contratto qualora la fattura sia ricevuta dal Servizio medesimo in data successiva a quella di accertamento medesimo.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

E' fatto divieto al Professionista di inoltrare la fattura a Servizi o Uffici dell'Amministrazione diversi da quello sopra indicato: l'Amministrazione non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a Servizio diverso da quello sopra indicato.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine sopra indicato per fatto imputabile all'Amministrazione, il Professionista ha diritto dal giorno successivo alla scadenza agli interessi di mora nella misura indicata dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

La fattura dovrà contenere tassativamente il CODICE CIG: Z58315C5AB e il CODICE C.U.P.: D66B20002010003.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti la mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

ART. 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ed i..

A mente dell'articolo 3, comma 9-bis della medesima Legge 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

In ossequio alla normativa citata, la stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.

ART. 9

(Rinvio)

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento al D. M. 17 giugno 2016 in coerenza con quanto offerto in sede di RDO.

ART. 10

(Controversie)

La definizione delle controversie che dovessero insorgere tra Comune e il

professionista nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente.

ART. 11

(Clausola sui collaboratori)

Al fine di tutelare i livelli occupazionali, la sicurezza e la qualità della prestazione professionale ed al fine di evitare una concorrenza sleale fra i professionisti, il professionista è tenuto ad applicare al personale impiegato nell'incarico le condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali, ove esistenti, applicabili per il rispettivo settore di attività, che sia stato stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e che sia applicato in via prevalente sul territorio provinciale.

ART. 12

(Codice di Comportamento)

Il Professionista prende inoltre atto che il Comune di Trento ha approvato con Deliberazione della Giunta comunale 28 dicembre 2016 n. 250 il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Trento, detto Codice è rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale www.comune.trento.it e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegato. A norma dell'articolo 2 i contenuti del Codice si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaborati a qualsiasi titolo del Professionista.

Il Professionista prende atto che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice da parte dei dipendenti e dei collaborati a qualsiasi titolo del Professionista stesso accertati dall'Amministrazione comunale, l'Amministrazione stessa, previa instaurazione del contraddittorio con il Professionista, ha la facoltà di risolvere il contratto in danno del Professionista con tutte le conseguenze a carico del Professionista previste dalla normativa vigente per il caso di risoluzione del contratto in danno del Professionista.

ART. 13

(Ripartizione oneri fiscali ed assimilati)

1) L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto è a carico del Professionista, mentre non sono dovuti il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza e l'imposta I.V.A. sul compenso. _____

2) Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.-----

ART. 14

(Risoluzione per inadempimento)

1. Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Dirigente del Servizio di merito e/o dai Direttori dei lavori, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libero da ogni impegno verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

2. Qualora il Comune intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, il Dirigente del Servizio di merito, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito. Qualora il Professionista non ottemperi al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato solo in assenza di danni subiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 15

(Dirigente responsabile)

Ai sensi dell'art. 49, comma 5, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti si indica quale responsabile dell'esecuzione del presente contratto, il Dirigente del Servizio Gestione Fabbricati del Comune di Trento, attualmente ing. Giorgio Bailoni. Al contraente privato è interdetto di rivolgersi ad altre persone che non siano il

responsabile e i collaboratori dallo stesso incaricati.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5. comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. -----

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto. -----

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice civile, le parti dichiarano di approvare specificatamente gli articoli 6 (compensi), 10 (definizione delle controversie), 12 (codice di comportamento), 13 (ripartizione oneri fiscali ed assimilati) e 14 (risoluzione per adempimento) e per questo motivo, trattandosi di contratto firmato digitalmente si provvede altresì alla sottoscrizione digitale di idoneo file consistente nell'approvazione in forma specifica delle clausole di cui sopra.

DATA

FIRMA

Il Dirigente del Servizio

ing. Giorgio Bailoni